



CITTÀ DI AULLA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Direzione del 2° settore

Convenzione tra il Comune di Aulla e la Cooperativa Sociale Stella Azzurra

Per l'affidamento della fornitura del servizio di pulizia Palazzo Comunale e Biblioteca. ai sensi dell'art. 5 della L.381/1991 e dell'art. 11 della L.R. 24.11.97 n° 87.

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre, del mese di agosto, presso e nel Palazzo Comunale in 54011 Aulla (MS), Piazza Gramsci, N° 24,

TRA

- 1) **Il Comune di Aulla**, (di seguito denominato ente pubblico) Codice fiscale 81003750452, con sede in 54011 Aulla (MS), Piazza Gramsci, N° 24, rappresentato dall' Arch. dr. **Franco Testa**, nato a Aulla il 30.09.1953 e domiciliato per la carica presso il Comune di Aulla, in qualità di Dirigente del 2° Settore, Responsabile del Settore Manutenzioni RSU.

E

- 2) **la Cooperativa Sociale Stella Azzurra**, (di seguito denominata cooperativa sociale) avente sede in piazza Corbani n° 1, 54011 Aulla (MS)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. : 01236840458
Iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali, sezione ordinaria B n° 69 con Decreto Regionale n°113 del 17/09/2015 nella persona del suo legale rappresentante signor Gavazzi Adriano nato a Comano il 25/06/1940 e residente ad Aulla in Via Lunigiana n°4 iscritta alla sezione 8° del Prefettizio della Provincia di Massa Carrara con il n° LRT 241197 n° 87

PREMESSO

Che l'ente pubblico ha inteso ricorrere al sistema delle Cooperative sociali per la fornitura dei beni o servizi in questione **a mezzo gara con procedura negoziata n° 6220538**

CIG : 6458636B06 per le seguenti motivazioni : **servizio di pulizia Palazzo Comunale e Biblioteca.**

Che la cooperativa sociale ha, tra le proprie finalità statutarie, lo svolgimento delle attività sopra descritte

E che tali attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e particolarmente di soggetti disabili , che le predette persone svantaggiate costituiscono il 30% (almeno il 30 % ex art.4 – 2° comma L. 381/91) dei lavoratori;

che pertanto l'ente pubblico può, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, concedere direttamente, ai sensi della L. 381/1991 e del comma 7 art. 12 L.R. 87/97, alla cooperativa sociale la fornitura dei seguenti beni e/o servizi : **pulizie generali** e che la cooperativa sociale ha presentato ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. n° 87 del 24.11.97, il proprio progetto-programma di inserimento nel lavoro di svantaggiati, riportante sia il numero dei soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio in relazione alla capacità lavorativa residua, il ruolo e profilo professionale di riferimento, nonché la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;

che la cooperativa sociale risulta inserita nel contesto socio lavorativo del territorio interessato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ente pubblico affida alla cooperativa sociale la fornitura dei beni o servizi di cui al progetto presentato ed allegato alla presente convenzione quale parte integrante relativi a : **servizio di pulizia Palazzo Comunale e Biblioteca** e finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della L. 381/91.

Art. 2

La cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 tramite una organizzazione e strutturazione azienda idonea al raggiungimento sia della esatta fornitura che delle finalità di inserimento lavorativo previste. La cooperativa svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a confermare le proprie attività e tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

Art. 3

Il responsabile delle attività oggetto della presente convenzione, per la cooperativa sociale è il sig **Gavazzi Adriano**

I referenti per la parte pubblica sono i sigg. **arch. Testa Franco e geom. Luciani Renzo.**

Art. 4

E' previsto il seguente impiego di volontari nell'attività connessa al recupero e all'inserimento lavorativo n° 2 (due) con il seguente ruolo: coordinamento del personale e controllo certificazione della qualità.

Tale personale è regolarmente assicurato, ai sensi del comma 3, art. 21 L. 381/91.

Art. 5

La cooperativa sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro (DLgs 19.09.94 n° 626) in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardanti l'organizzazione e svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Art. 6

La parte pubblica assicura le seguenti modalità di sostegno per l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate inserite :

in virtù della Legge 68/381 sono stati redatti progetti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate che prevedevano la trasformazione o l'adeguamento del posto di lavoro, sia con l'apporto di tutor aziendali, che con la possibilità di rendere più agevole il

problema lavorativo.

Art. 7

La cooperativa sociale dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della cooperativa. Infatti anche quest'anno si è provveduto all'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali trasmettendo la scheda con il numero dei disabili in relazione alla totale forza lavoro. La percentuale del personale svantaggiato è largamente superiore alla percentuale richiesta. Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura di beni e servizi di cui alla presente convenzione, la cooperativa sociale si impegna in ogni caso ad utilizzare n°0 lavoratori svantaggiati ed il personale di sostegno previsto dal proprio allegato; la cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della L. 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

Art. 8

La cooperativa sociale assicura l'impegno all'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle cooperative sociali per tutti i lavoratori, soci e non, e per tutte le persone svantaggiate, e il rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei loro confronti e di dare comunicazione dei contributi versati all'Ente committente. Gli atti convenzionali e quelli connessi sono disponibili per le OO.SS. i relativi oneri sono conteggiati nel corrispettivo di cui all'art. 11.

Art. 9

La cooperativa sociale è tenuta a redigere e a trasmettere all'ente pubblico una relazione finale o annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Art. 10

La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre); la convenzione ha inizio il 14.01.2016

e terminerà il **14.01.2019**.

Art. 11

Il committente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dalla convenzione, corrisponde alla cooperativa sociale la somma di €. **126.507,98 compresa I.V.A. al 22%**. Tale compenso tiene conto di qualunque costo di impresa che la cooperativa/consorzio si assume anche in riferimento alle procedure da attuare per l'appropriato sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo e tiene conto delle modalità di manutenzione ordinaria delle strutture, attrezzature e beni (da elencare) messi a disposizione da una delle parti in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti e conformi alle esigenze di servizio. Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità : **mensilmente su presentazione di fattura elettronica** in caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale di interesse. Al termine della presente convenzione il committente procederà alla verifica degli adempimenti contrattuali con le seguenti modalità : **verifica presso enti preposti dei requisiti INAIL, INPS.**

Art. 12

Presso la sede Comunale sita in 54011 Aulla (MS), Piazza Gramsci, N° 24 è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione. Il committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto di cui all'allegato; alla corretta assunzione del personale impiegato, all'assicurazione dei volontari, ed alla tutela degli utenti ai sensi del comma 10 art. 11 L.R. 87/97; il personale della cooperativa operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della cooperativa sociale designato. Il committente è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente la cooperativa sociale che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento, possa causarsi. Le parti si impegnano a fornire

reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività nei seguenti modi: **trasmissione in formato elettronico, raccomandata postale, PEC.**

La cooperativa non può cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.

Art. 13

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal responsabile nominato dell'Ente pubblico alla presenza del responsabile del servizio indicato dalla cooperativa. Il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla cooperativa il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni; in assenza di volontà della cooperativa a partecipare all'accertamento il responsabile del contratto procederà automaticamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla cooperativa. Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile alla cooperativa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto nel progetto presentato dall'aggiudicataria e parte integrante della presente convenzione, l'amministrazione applicherà alla cooperativa una penalità graduata in base all'importanza della violazione, con una fascia per ogni violazione da un **minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00**. In caso di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione ed alla attuazione dei progetti di cui agli allegati, l'Ente richiederà alla cooperativa di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato entro un congruo tempo. Qualora la cooperativa non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, l'Ente potrà procedere alla risoluzione della convenzione, che siano riconosciute tali da entrambi i contraenti, sono giudicate da un Collegio arbitrale composto da tre membri, uno nominato dall'ente ed uno dalla cooperativa sociale, ai quali viene conferito l'incarico di designare di comune accordo il terzo. In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente deve essere effettuata dal tribunale del luogo dove è stata firmata la convenzione. Per le controversie in materia di rapporto di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di procedura civile.

Art. 14

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. Il tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia, in particolare L.R. 381/91 e L.R. 87/97 e successive modificazioni.


Questo atto, occupa pagine intere numero sette con le firme.

letto, approvato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale Stella Azzurra

Sig.

Gavazzi Adriano



**COOPERATIVA SOCIALE
STELLA AZZURRA**
P.zza Corbani, N. 1 - 54011 AULLA (MS)
Telefono 0187.421493 - Fax 0187.424813
Partita Iva e Codice Fiscale: 01236840458

Per il Comune di Aulla

Arch. Franco TESTA

